

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso R.G. 1307/2015 - sez. IV

nell'interesse della dott.ssa PARASCANDOLO Maria, nata a Napoli il 2.8.1966 (cod. fisc. PRS MRA 66M42 F839S) - rapp.ta e difesa, come in atti-
dall'avv. Fiorella Titolo (cod.fisc TTL FLL71 D66 F839V) presso il quale
elett.te domicilia in Napoli alla Via V. Colonna n° 9,
fiorellatitolo@avvocatinapoli.legalmail.it
fax 081 4976002

c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t., Ufficio scolastico regionale della Campania, in persona del
rapp.te legale p.t.

e nei confronti

dei sig.ri Carrino Candida, nata il 24.3.1961; De Bartolomeis Valter, nato il
23.7.1972; Di Palo Cinzia, nata il 20.11.1963

per l'annullamento, in parte qua

a. della graduatoria di merito approvata il 18.12.2014 con D.D.G. n.
AOODRCA.9248 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, relativa
al concorso per esami e titoli avente ad oggetto il reclutamento, nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli
regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di

secondo grado e per gli istituti educativi, svoltosi nella Regione Campania e indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; **b.** dello stesso D.D.G. n. AOODRCA.9248 in data 18.12.2014 dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; **c.** nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali in particolare di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e segnatamente di quelli relativi alla individuazione di eventuali sub-criteri e quelli inerenti la valutazione dei titoli; **d.** della graduatoria di merito definitiva approvata il 1.4.2015 e del relativo provvedimento di approvazione della stessa (D.G. AOODRCA.3355 Napoli, 01.04.2015); **e.** per quanto possa occorrere, del bando di concorso e del D.D.G. 13 luglio 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per l'accertamento del diritto

della ricorrente alla attribuzione del punteggio ad essa spettante per i titoli erroneamente non valutati e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria di merito.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2015, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, di cui alcuni non conosciuti, relativi al bando di concorso indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011 e avente ad oggetto il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei

ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La ricorrente risultava idonea, ottenendo 73,45 punti complessivi, con conseguente inserimento al n. 251 della graduatoria. Dalla stessa graduatoria emergeva che alla dottoressa erano stati attribuiti 4 punti ai titoli presentati.

In particolare, da informazioni informali, non essendo state rilasciate in tempo utile le copie, pur richieste, dei verbali di valutazione, la dottoressa veniva a sapere che erano stati riconosciuti esclusivamente i titoli relativi alla laurea in giurisprudenza (punti 2) e quelli relativi al dottorato di ricerca in Diritto Canonico (punti 2), mentre non erano stati riconosciuti ulteriori titoli, pur autocertificati dalla ricorrente. Ossia: la Licenza in Diritto Canonico (**punti 1**); il Baccalaureato in Sacra Teologia (**punti 1**) e diversi Corsi di aggiornamento (**punti 0,50**), per un **totale di 2,50** punti, che le avrebbero consentito un notevole scorrimento della graduatoria, passando dall'attuale posto 251 (punteggio 73,45) al **posto 122 (punteggio 75,95)**.

2. Sulla base di tali informazioni sono stati impugnati gli atti in epigrafe, deducendo, fra l'altro, la violazione dell'art. 2 del DL 14/01/2004 n. 2, come convertito dalla L. 63/2004, per non aver riconosciuto la "Licenza in Diritto Canonico" conseguita il 4.11.1999 presso la Pontificia Università Lateranense, dichiarata formalmente istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale con D.M. 2.7.2004; la violazione degli accordi di cui al c.d. Processo di Bologna, per il mancato riconoscimento sia della "Licenza in Diritto Canonico" che del titolo di "Baccalaureato in Sacra

Teologia", nonchè la violazione dell'art. 2 DPR 02/02/1994 n. 175 recante l'«*approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici*».

Nello stesso ricorso, inoltre, si evidenziava come, in ogni caso, a prescindere dalle richiamate equipollenze, il bando prevedeva la attribuzione di **1 punto** per "*master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale*". Ed inoltre, che non erano stati valutati ulteriori titoli culturali per un massimo di punti **0,50**.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonchè la controinteressata Carrino Candida.

A fronte della istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, sono stati consegnati i seguenti documenti:

- copia del verbale n. 4 in data 12/10/2014 con allegato punteggio assegnato ai titoli professionali e culturali dichiarati (punti 73,45);
- copia del verbale n. 7 del 21/10/2014 in cui la Commissione, avendo riscontrato numerose imprecisioni nelle documentazioni prodotte da alcuni candidati, si propone di adottare criteri nella valutazione dei titoli relativi ad alcuni casi e, tra gli altri, alle richieste di riconoscimento del diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose come seconda laurea;

- copia del decreto in data 1/4/2015 contenente la graduatoria generale di merito, nel quale è confermato il punteggio di 73,45 già attribuito in via provvisoria alla ricorrente.

La dott.ssa Parascandolo aveva anche presentato reclamo per la corretta valutazione dei titoli da ella dichiarati. Ma con nota prot. AOODRCA/73/2015, l'Amministrazione, ha ritenuto- in modo perplesso- di non valutarne i contenuti, avendo la stessa proposto ricorso innanzi al TAR.

4. Gli atti sopra richiamati confermano i dati relativi alla valutazione dei titoli e, pertanto, i vizi già dedotti in sede di atto introduttivo del giudizio- anche nei confronti della graduatoria definitiva- e che, di seguito, si ripropongono, chiedendosi l'annullamento *in parte qua* di tutti i provvedimenti impugnati, alla stregua dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 140/2008, ART. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 175/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 14 GENNAIO 2004, N. 2, CONVERTITO NELLA L. 63/2004 E DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 2.7.2004. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL C.D. "PROCESSO DI BOLOGNA". DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE.

Come già accennato nel ricorso e come conferma il modello con l'indicazione dei punteggi allegato al verbale n. 4 della Commissione, la ricorrente ha

ottenuto solo 4 punti per i titoli culturali presentati che corrisponderebbero alla laurea in Giurisprudenza (punti 2) e al dottorato in Diritto Canonico conseguito presso la Pontificia Università Lateranense (punti 2).

Non sono stati valutati molti dei titoli autocertificati dalla ricorrente. In particolare:

1. La dott.ssa Parascandolo ha dichiarato di possedere la "**Licenza in Diritto Canonico**" conseguita il 4.11.1999 presso la Pontificia Università Lateranense.

L'art. 2 del DL 14/01/2004 n. 2, come convertito dalla L. 63/2004, prevede *«sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»*.

In attuazione di detta normativa, con D.M. 2.7.2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161) si è provveduto al riconoscimento della **Pontificia Università Lateranense**, con sede nello Stato della Città del Vaticano, quale istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica internazionale, **con conseguente riconoscimento dell'equipollenza dei titoli rilasciati dalla facoltà** di diritto dell'Ateneo stesso, ai corrispondenti titoli rilasciati dalle Università italiane, ai sensi del richiamato D.L. 2/2004.

La licenza in Diritto Canonico, che, ai sensi dell'art. 2 DPR 02/02/1994 n. 175 recante l'«*approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici*» corrisponde a una laurea, in virtù di tale equipollenza **legislativamente riconosciuta**, doveva essere quindi valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal bando.

In particolare, andava riconosciuto il punteggio che la tabella di riconoscimento dei titoli culturali- allegata al bando di concorso- assegna "*per ogni altra laurea*", ossia **1 punto**.

Nel Verbale in data 21/10/2014, n. 7 (in cui la Commissione, avendo riscontrato numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso e valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, si è determinata ad adottare criteri di valutazione dei titoli nei casi in cui sono state rinvenute le incongruenze) nulla si dice sul punto.

La Commissione, infatti si occupa esclusivamente della "richiesta di riconoscimento del diploma accademico di Magistero in Scienze religiose come seconda laurea" e, richiamando un parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 1° aprile 1998, n. 365, conclude nel senso che esso è titolo che abilita esclusivamente all'insegnamento della religione cattolica, ma non è laurea.

Al di là della circostanza che nel caso di specie si tratta di "Licenza di diritto canonico" conseguita, come detto, presso la Pontificia Università Lateranense istituzione universitaria riconosciuta di particolare rilevanza scientifica

internazionale, il richiamo ad un parere del 1998 - laddove pertinente, il che non è - si mostra assolutamente inconferente in quanto ampiamente superato sia dalla normativa successivamente intervenuta che dagli accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei titoli accademici (c.d. Processo di Bologna).

2. La ricorrente ha anche dichiarato di aver conseguito il 30.9.1997, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale il titolo di **"Baccalaureato in Sacra Teologia"** equipollente a una Laurea conseguita presso le Università italiane.

Infatti, è noto che anche la Santa sede, come l'Italia, ha aderito al c.d. Processo di Bologna, ossia a un Accordo intergovernativo che ha come obiettivo la realizzazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, nell'ambito del quale gli Stati sottoscrittori si sono obbligati, fra le altre cose, a riconoscere i titoli e i periodi di studio conseguiti presso i Paesi che hanno aderito all'Accordo medesimo.

Ebbene, come si evince dal certificato rilasciato il 21.1.2015 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (ossia il Dicastero competente della Santa Sede), il *"Baccalaureato in Teologia, conseguito da Parascandolo Maria, per quanto concerne l'ordinamento degli studi, il monte ore e i crediti sono equivalenti al sistema europeo degli ECTS. Pertanto i crediti, nel titolo di Baccalaureato, ammontano e superano i 180 ECTS, come si evince dai certificati originali. Il titolo di Baccalaureato in Teologia dal competente Ministero italiano dell'Università pertanto è riconosciuto*

equivalente alle Lauree dell'ordinamento civile dell'Italia e dei Paesi europei che hanno aderito al processo di Bologna" (cfr. certificato Congregazione per l'Educazione Cattolica).

Il titolo, quindi, corrisponde a una laurea ed andava valutato come tale dalla Commissione.

Quanto sopra, ovviamente vale, a maggior ragione, anche per la Licenza in Diritto canonico di cui si è detto sub 1).

In ogni caso e in subordine, ai sensi dell'art. 2 DPR 02/02/1994 n. 175 recante l'«*approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici*», così come per la Licenza, anche per il Baccalaureato il titolo accademico, conferito dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, è riconosciuto come diploma universitario.

Ne consegue che, anche per tale titolo andava riconosciuto il punteggio previsto dalla Tabella *"per ogni altra laurea"* (punto 2.a), ossia **1 ulteriore punto**.

Anche in questo caso il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 365/98, come pretende di fare la Commissione, si mostra superato dalla evoluzione degli accordi internazionali.

3. Ancora in subordine, si evidenzia che il bando di concorso prevedeva l'attribuzione di **1 punto** per *"master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con*

esame individuale finale" (punto 2.f della tabella di valutazione dei titoli culturali).

Nel caso del Baccalaureato in Teologia, si tratta di un corso di studio pluriennale, che prevede 180 crediti. Si tratta, quindi, di un titolo di maggior valore rispetto a quello "minimo" previsto dal bando per tale ipotesi.

Quanto meno come "diploma conseguito all'estero", pertanto, doveva riconoscersi il relativo punteggio previsto, ossia **1 punto**.

Sul punto vi è una evidente carenza di motivazione e istruttoria, in quanto non si comprende, al di là di quanto già si è dedotto sui profili di equipollenza, per quale motivo non può essere riconosciuto come titolo culturale conseguito all'estero. Da qui, anche la dedotta violazione del bando.

4. Infine, non sono stati valutati ulteriori titoli culturali, pure autocertificati dalla dott.ssa Parascandolo, corrispondenti al punto 2 lettera g) della tabella di valutazione del bando.

Si tratta della *"partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati, ivi compreso le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome. in qualità di formatore punti 0,15; in qualità di discente punti 0,10. **Fino a un massimo di punto 0,50**".*

Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione:

- a. *"La continuità educativa, metodologica e didattica"* per complessive 30 ore organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione-provveditorato agli Studi presso SMS "Salvemini" di Napoli;
- b. *"Sperimentazione Nazionale sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia scolastica e dei nuovi programmi dell'IRC"*, per complessiva 40 ore, organizzato dall'Archidiocesi di Napoli- Ufficio per la Pastorale Scolastica;
- c. *"Piano nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* per complessive 60 ore, organizzato dal MIUR presso L.S.S. "Sbordone" di Napoli;
- d. *"Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l'uso didattico delle TIC- realizzato nell'ambito della Formazione DM 61/03"* per complessive 46 ore, organizzato dal MIUR- USR Campania presso 21 C.D. "Mameli Zuppetta";
- e. *"Sostegno ai processi di innovazione"* per complessive 18 ore in presenza e 43 on line, organizzato dal MIUR- USR Campania presso 21 C.D. "Mameli Zuppetta".

La mancata valutazione di tali corsi di aggiornamento non ha consentito alla ricorrente di acquisire un ulteriore punteggio pari a **0,50**.

Sul punto nulla si evince dalla documentazione rilasciata a seguito di accesso, essendo la motivazione assolutamente generica, né l'Amministrazione, come si dirà nel motivo che segue, ha ritenuto di dover dare riscontro al reclamo, anche su questo profilo, proposto dalla ricorrente.

2.- VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 140/2008, ART. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 175/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 14 GENNAIO 2004, N. 2, CONVERTITO NELLA L. 63/2004 E DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 2.7.2004. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL C.D. "PROCESSO DI BOLOGNA". DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE.

Come detto in fatto, la ricorrente, in data 23 dicembre 2014, ha presentato reclamo avverso la graduatoria provvisoria per l'errata valutazione dei titoli dichiarati.

Con nota prot. AOODRCA/73 del 31 marzo 2015, l'Amministrazione ha rappresentato che, avendo la stessa presentato ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria, *"lo stesso (reclamo) è subordinato all'esito del suddetto ricorso"*.

La circostanza che la ricorrente abbia promosso ricorso giurisdizionale non esime la P.A. dal riscontrare l'istanza di autotutela in quanto non solo ciò corrisponde ai canoni di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, ma la valutazione specifica della situazione rappresentata dalla ricorrente avrebbe consentito alla stessa di spiegare pienamente il proprio diritto di difesa dal momento che le motivazioni della mancata valutazione dei titoli, che si evincono dai verbali, come visto in precedenza,

si mostrano del tutto inconsistenti. Tale risposta, costituisce ulteriore conferma dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e l'annullamento, in parte qua, degli atti impugnati, con conseguente attribuzione del punteggio ad essa spettante e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria.

Ai fini degli adempimenti connessi al pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari, si dichiara che il CUAG non è dovuto, trattandosi di provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Napoli, 6 maggio 2015

Avv. Fiorella Titolo

Avviso

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA NAPOLI IV
SEZIONE N.5961 del 23.12.2015 RESA NEL RICORSO R.G.1307/2015**

Avv. Fiorella Titolo